

Udine, 12 settembre 2018

## **Decreto Dignità convertito in Legge, novità per le prestazioni occasionali (ex voucher)**

Il 12 agosto 2018 è entrata in vigore la Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

La Legge di conversione del Decreto Legge ha introdotto alcune modifiche alla norma già esistente, oltre ad estendere la possibilità di utilizzo delle **prestazioni occasionali (ex voucher) nei settori dell'agricoltura e del turismo**.

### **Novità generali**

1. L'impresa può erogare compensi annui di importo complessivamente non superiore ai **5.000€** con riferimento alla totalità dei prestatori. È prevista la possibilità di derogare a tale limite, **calcolando il compenso annuo al 75%** del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
  - titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
  - giovani con meno di 25 anni di età (purché regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario)
  - persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015)
  - percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (cosiddetti REI o SIA) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.Il Decreto Dignità ha previsto che tale deroga è possibile purché questi soggetti, all'atto della loro registrazione nella piattaforma informatica INPS, **autocertifichino** la relativa condizione.
2. Il prestatore, all'atto della registrazione nella piattaforma INPS, può esprimere la sua volontà di ricevere il **pagamento del compenso** direttamente dagli **sportelli postali**, a fronte della generazione e presentazione di mandato/autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore (pagamento che può avvenire decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata). Gli oneri del pagamento del compenso sono a carico del prestatore.
3. I versamenti anticipati delle somme attraverso la piattaforma informatica possono essere effettuati anche per il tramite di un **intermediario** di cui alla Legge n. 12/1979, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore.

## **Novità per le aziende del settore turismo e dell'agricoltura**

Per le **aziende alberghiere e le strutture ricettive** che operano nel **settore del turismo** è stata introdotta la possibilità di ricorrere al contratto di prestazione occasionale PrestO estendendo tale limite a **8 unità** (anziché 5 come previsto per la generalità degli utilizzatori) a condizione che le prestazioni siano svolte da **titolari di pensione** di vecchiaia o di invalidità, **giovani studenti** con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università, **disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario**, del reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di **sostegno del reddito**

Per le aziende del **settore turismo e dell'agricoltura** la **comunicazione obbligatoria** da rendere in caso di utilizzo di prestazioni occasionali viene resa più semplice, in quanto è necessario comunicare la **data di inizio** e il **monte orario complessivo presunto** con riferimento ad un **arco temporale non superiore a 10 giorni**.

Per il **settore agricolo** invece viene previsto che il limite massimo di 4 ore continuative di prestazione può essere commisurato con riferimento al suddetto arco temporale, anziché alla singola giornata.

Nel caso di impiego da parte delle imprese del settore **agricolo** il prestatore deve **autocertificare**, nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; in assenza di autocertificazione l'imprenditore agricolo è escluso da eventuali provvedimenti sanzionatori.

*(Fonti: Legge n. 96 del 09.08.18 di conversione, con modificazioni, del DL n. 87 del 12.07.18)*